

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, premesso che, nell'agosto 2009, aveva ricevuto dall'emittente della propria carta di credito la comunicazione della cessione del relativo rapporto giuridico alla Banca, chiedeva, con reclamo rivolto - il 16.9.2009 - alla cessionaria del rapporto, di *"farsi carico di provvedere alla riconferma della domiciliazione dei seguenti servizi: roaming internazionale di un gestore telefonico; addebito ricarica automatica, alle stesse condizioni già stabilite con il fornitore e senza necessità di fare alcuna ulteriore comunicazione"*.

Con il medesimo atto, la reclamante chiedeva che la Banca continuasse a prestare gratuitamente il servizio di sicurezza SMS alert, così come dovuto contrattualmente dalla cedente.

Poiché la cessione del contratto non comportava alcuna modifica dei patti assunti dalla cedente nei confronti della cliente, la Banca, in sostanza, respingeva ogni addebito.



Con il ricorso del 1° marzo 2010, la ricorrente, censurando il comportamento della Banca nel “*gestire una elementare sostituzione di carta di credito*”, chiedeva:

- a) l’attivazione e la domiciliazione dei servizi di ricarica automatica e di roaming internazionale di un gestore telefonico;
- b) il contratto regolante il rapporto relativo alla nuova carta di credito;
- c) la certezza della valuta di addebito dell’estratto conto (5 o 15 del mese successivo al compimento delle operazioni);
- d) costanza dei criteri estero/Italia per l’invio dei messaggi prodotti dal servizio SMS *alert*;
- e) *se ritenuto opportuno..... un risarcimento.*

Al ricorso resisteva la Banca che, con controdeduzioni del 26.4.2010, lamentando la genericità e incomprensibilità delle doglianze avanzate dalla ricorrente e precisato che, alla cliente era stata offerta la facoltà (non esercitata) di recedere dal contratto nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cessione del rapporto giuridico relativo alla carta, controdeduceva che la cessione del contratto non aveva comportato alcuna modifica del contenuto del rapporto ceduto e che la gestione dell’esecuzione della cessione non aveva provocato alcun pregiudizio per la cliente, sicché, a voler tutto concedere, la richiesta risarcitoria era palesemente infondata.

A fronte di dette controdeduzioni, la ricorrente, ribadendo la doglianza relativa alla gestione lacunosa della cessione della carta, precisava “di non aver mai lamentato danni economici ma solo il *modus operandi* del personale della banca”.

DIRITTO

Il ricorso in oggetto non può trovare accoglimento.

Per giustificare siffatta decisione è sufficiente riprodurre testualmente il contenuto della richiesta conclusiva avanzata a questo Collegio con il ricorso: “*Saprà valutare questo organismo il modus operandi Banca e, se ritenuto opportuno, riconoscere un risarcimento*”.

Ebbene, considerato che la proposizione di una domanda risarcitoria impone all’istante la deduzione di un illecito contrattuale o extracontrattuale alla cui commissione sia eziologicamente collegabile un pregiudizio patrimoniale e, eventualmente non patrimoniale, può immediatamente rilevarsi che, nei fatti dedotti dalla ricorrente, così come valutati alla luce delle specifiche e documentate controdeduzioni dell’intermediario, non si ravvisa alcuna violazione delle norme di cui al rapporto ceduto né delle regole di correttezza e buona fede poste a carico delle parti nella esecuzione dei rapporti contrattuali. Tanto ciò è vero che la ricorrente lega la sua richiesta risarcitoria ad un mero giudizio di “*opportunità*”, laddove il riconoscimento di un risarcimento postula un preventivo giudizio di “*illiceità*” della condotta del destinatario della domanda.

Ultima e decisiva riflessione militante a favore della decisione adottata è quella attinente alla mancata allegazione e dimostrazione di un qualsiasi pregiudizio a carico della ricorrente.

P. Q. M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 871 del 02 agosto 2010

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO